



Divisione Prodotti
Settore Ricerca

Via Duomo 6 – 13100 Vercelli
Tel 0161 261517 .584 fax 0161 211369 ricerca@unipmn.it

Mcc/fc
Decreto del Rettore n. 954/2013

Prot. n. 20087 del 19/12/2013
Tit. III cl. 11

Oggetto: Selezione per il conferimento di n.1 Assegno di Ricerca – tipologia b - (ID. 349) - *bando Ateneo-CSP*

IL RETTORE

- Vista la Legge 30.12.2010, n. 240, recante “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario” ed in particolare l'art. 22;
- Visto il D.M. n. 102 del 9.03.2011 che determina l'importo minimo lordo annuo per il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca;
- Visto lo Statuto dell'Università degli Studi del Piemonte Orientale "A. Avogadro" vigente;
- Visto il Regolamento di Ateneo per il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca (art. 22 Legge 30 dicembre 2010, n. 240) vigente;
- Visto il Regolamento di Ateneo per la Contabilità, la Finanza e l'Amministrazione dell'Università degli Studi del Piemonte Orientale “A. Avogadro” vigente;
- Considerata la Convenzione pluriennale 2012-2015 tra l'Università del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” e la Compagnia di San Paolo;
- Considerato il “Bando per il finanziamento di progetti di ricerca di Ateneo – anno 2012”, pubblicato con D.R. 165/2012 del 3/5/2012 (bando Ateneo-CSP) e finanziato nell'ambito della suddetta Convenzione;
- Vista la Delibera del Consiglio del Dipartimento di Medicina Traslazionale del 10/12/2013 con la quale è stata richiesta l'attivazione di n. 1 assegno di ricerca della durata di 12 mesi, dal titolo “*Caratterizzazione delle nuove lesioni genetiche nella leucemia linfatica cronica e nelle sindromi linfoproliferative*” su fondi del progetto “*Clinical Characterization Of Birc3, Myd88, Notch1 And Sf3b1 Mutations In Chronic Lymphocytic Leukemia (CLL genetics)*” vincitore del suddetto bando;
- Considerato che l'Università istituisce gli assegni per lo svolgimento di attività di ricerca per far fronte alle esigenze delle attività di ricerca dei Dipartimenti, in relazione alle richieste pervenute e in coerenza con le prospettive di sviluppo e le scelte programmatiche stabilite dall'Ateneo;
- Vista la disponibilità dei fondi in bilancio;
- Esaminato ogni opportuno elemento:

DECRETA

Articolo 1

È indetta una selezione, per titoli e colloquio, per n. 1 assegno – tipologia b - per lo svolgimento di attività di ricerca da svolgersi in strutture dell'Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”, secondo l'allegato “Dettagli assegni di ricerca”.

Articolo 2 **Conferimento dell'Assegno**

L'assegno è conferito per la durata indicata nei "Dettagli assegni di ricerca" di cui al precedente articolo ed è eventualmente rinnovabile, alla scadenza, per il proseguimento della stessa ricerca entro i limiti e con le modalità previste dalla Legge 240/10, art. 22 e dal Regolamento di Ateneo per il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca (art. 22 Legge 30 dicembre 2010, n. 240).

Al vincitore della selezione sarà conferito un compenso lordo, erogato in rate mensili, pari all'importo indicato nei "Dettagli assegni di ricerca" di cui all'art. 1, esclusi gli oneri a carico dell'Amministrazione, secondo le modalità indicate nel successivo art.10.

Articolo 3 **Requisiti per la selezione**

Possono essere destinatari degli assegni laureati del vecchio ordinamento, laureati dei Corsi di Laurea a ciclo unico, laureati con Laurea Specialistica/Magistrale in possesso di curriculum scientifico professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca, con esclusione del personale di ruolo delle università, delle istituzioni e degli enti pubblici di ricerca e sperimentazione, dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e dell'Agenzia spaziale italiana (ASI), nonché delle istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

I candidati al momento della scadenza del bando, devono essere in possesso del titolo di Dottore di Ricerca e devono avere un'età inferiore a 35 anni. Il limite di età anagrafica potrà essere innalzato nei seguenti casi:

- per malattia certificata : del periodo di effettiva sospensione di carriera;
- per maternità: di 18 mesi per ogni figlio;
- per paternità certificata: del periodo di effettiva sospensione della carriera

Ai fini della richiesta di innalzamento dell'età anagrafica i candidati dovranno obbligatoriamente presentare una dichiarazione sostitutiva di certificazioni e dell'atto di notorietà (artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445)

Altri requisiti specifici sono indicati nell'allegato "Dettagli assegni di ricerca" di cui all'articolo 1: la mancanza di tali requisiti non comporta l'esclusione dalla selezione.

Possono partecipare alle suddette selezioni i cittadini stranieri in possesso di titoli equivalenti e di curriculum scientifico-disciplinare idoneo all'attività di ricerca prevista.

Alle selezioni di cui al presente articolo, non possono partecipare coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento che ne ha richiesto l'attivazione o presso cui si svolgerà l'attività di ricerca ovvero con il Rettore, o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

Ai fini della valutazione, i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del bando.

L'esclusione dalla selezione, disposta con Decreto del Rettore, è comunicata al candidato prima dello svolgimento del colloquio.

Articolo 4 **Presentazione delle domande**

Le domande di partecipazione alla selezione devono essere obbligatoriamente compilate e inviate on-line dal sito www.unipmn.it (*informazioni su Ricerca Scientifica > Assegni di ricerca > bandi attivi > iscrizione alle selezioni*), stampate in carta libera, firmate e spedite, indirizzandole al Direttore del Dipartimento sede dell'attività di ricerca, o presentate direttamente alla segreteria amministrativa del Dipartimento stesso, che rilascerà apposita ricevuta.

Le domande di ammissione alla selezione sono considerate prodotte in tempo utile, anche se spedite a mezzo raccomandata A.R., purché pervengano entro le ore 12.00 del termine di trenta giorni dalla data di

pubblicazione indicata sul sito Internet dell'Ateneo. Le domande, con i relativi allegati, possono essere inviate, in alternativa, mediante posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo: protocollo@pec.unipmn.it; tale invio va effettuato unicamente da altro indirizzo di posta elettronica certificata e deve pervenire entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione indicata sul sito Internet dell'Ateneo.

Resta esclusa qualsiasi diversa forma di presentazione delle domande.

Sulla busta dovrà essere indicata chiaramente la dicitura "Domanda di ammissione alla selezione per l'assegno di ricerca" con l'indicazione del titolo e del numero identificativo dell'assegno (ad esempio "id. 123") riportato nei "Dettagli assegni di ricerca".

Nella domanda il candidato deve dichiarare sotto la propria responsabilità le proprie generalità, la data e il luogo di nascita, la residenza ed il recapito eletto agli effetti della selezione (specificando recapito telefonico e indirizzo di posta elettronica):

- a) il codice fiscale;
- b) la cittadinanza posseduta;
- c) l'esatta denominazione del Dipartimento di riferimento presso il quale si intende svolgere la propria attività indicando necessariamente l'area e il programma di ricerca;
- d) i titoli accademici con l'indicazione dell'istituzione che li ha rilasciati e della data di conseguimento;
- e) di essere a conoscenza delle forme di incompatibilità e divieto di cumulo dichiarate all' art. 9;
- f) di impegnarsi a comunicare ogni eventuale cambiamento della propria residenza o del recapito;
- g) di consentire il trattamento dei dati personali come previsto nell'art. 29 del Regolamento di Ateneo per il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca (art. 22 Legge 30 dicembre 2010, n. 240).

I candidati portatori di handicap, ai sensi della Legge 05.02.1992, n. 104 e successive modifiche, devono fare esplicita richiesta in relazione al proprio handicap, riguardo l'ausilio necessario per poter sostenere l'eventuale colloquio.

La sottoscrizione della domanda di partecipazione non è soggetta ad autenticazione ai sensi dell'art. 39, co. 1, D.P.R. 445/2000.

Non saranno in ogni caso prese in considerazione le domande non sottoscritte, quelle prive dei dati anagrafici nonché quelle che, per qualsiasi causa, risultino inoltrate oltre il termine sopra indicato.

L'Università non assume alcuna responsabilità nel caso di irreperibilità del destinatario o per la dispersione di comunicazione dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

I soggetti aventi diritto possono partecipare a più selezioni pubbliche indette per il conferimento degli assegni, con facoltà di opzione finale per il conferimento di uno solo di essi.

Dovrà prodursi domanda separata per ognuna delle selezioni a cui il candidato intende concorrere.

Dopo l'approvazione degli atti i candidati potranno ritirare, a loro spese, i titoli e le pubblicazioni presentati per la selezione.

Trascorsi sei mesi dalla data pubblicazione della graduatoria di merito, l'Università non si riterrà in alcun modo responsabile per i titoli e le pubblicazioni presentate dai singoli candidati.

Articolo 5

Allegati alla domanda

Al fine di consentire le operazioni relative alla valutazione della documentazione presentata, i candidati dovranno allegare alla domanda la seguente documentazione:

- a) fotocopia di un documento d'identità e, se posseduto, del codice fiscale.
- b) curriculum della propria attività scientifica e professionale, con indicazione degli eventuali assegni per la collaborazione ad attività di ricerca usufruiti, recante la dicitura "redatto ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 (dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà)";
- c) certificato di laurea con l'indicazione del voto finale;
- d) certificato comprovante l'acquisizione del titolo di Dottore di ricerca; documenti e titoli che si ritengono utili ai fini del concorso, conseguiti in Italia o all'estero (diplomi di specializzazione; attestati di frequenza di corsi di perfezionamento post-laurea, borse di studio o incarichi di ricerca; tesi di laurea o di dottorato; ecc.);

e) pubblicazioni, da presentare in originale oppure in fotocopia o CD-ROM allegando apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di conformità all'originale (D.P.R. 445/2000);

I candidati possono presentare i titoli di cui sopra (*lettere c,d,e*) con le seguenti modalità:

- 1) in originale;
- 2) in fotocopia dichiarata conforme all'originale mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (D.P.R. 445/2000);
- 3) autocertificazione tramite dichiarazione sostitutiva di certificazione (D.P.R. 445/2000);
- 4) La dichiarazione sostitutiva di certificazione riferita al possesso dei titoli scientifici e didattici, deve riportare le indicazioni relative alla data e al luogo di conseguimento, di svolgimento o partecipazione ed eventuale votazione riportata

In fase di candidatura on- line è possibile rendere tale dichiarazione compilando il campo appositamente predisposto.

Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 445/2000, i soggetti legittimati all'utilizzo di dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà sono:

- i cittadini italiani e dell'Unione Europea, senza limitazioni;
- i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia, limitatamente agli stati, qualità personali e fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero;
- i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea autorizzati a soggiornare in Italia, nei casi in cui la produzione delle dichiarazioni avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia e il Paese di provenienza del dichiarante.

Al di fuori dei casi in precedenza descritti, gli stati, fatti e qualità personali sono documentati mediante la produzione di certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero di cui il candidato è cittadino, corredati di traduzione in lingua italiana o inglese.

L'Amministrazione è tenuta ad effettuare ai sensi del D.P.R. 445/2000 idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive.

Nel caso di dichiarazione risultata falsa, il candidato decade dai benefici eventualmente conseguiti sulla base della falsa dichiarazione, fermo restando quando disposto dal codice penale e delle leggi speciali in materia.

L'Amministrazione potrà adottare in qualsiasi momento, il provvedimento di esclusione nei casi di carenza dei requisiti richiesti.

Articolo 6

Commissione esaminatrice e procedura di selezione

Per ogni procedura di selezione è nominata una apposita Commissione esaminatrice.

La Commissione è composta da tre membri di cui almeno due scelti tra i professori e ricercatori universitari dell'Ateneo. Un membro della Commissione può essere scelto tra professori e ricercatori universitari di altri Atenei oppure tra esperti nelle tematiche della ricerca. Le funzioni di Presidente sono affidate di norma ad un professore ordinario.

La selezione è per titoli e colloquio.

Sono valutati come titoli (conseguiti in Italia o all'estero):

- il diploma di laurea,
- il dottorato di ricerca,
- i diplomi di specializzazione e attestati di frequenza di corsi di perfezionamento post-laurea,
- le pubblicazioni scientifiche,
- lo svolgimento di documentata attività di ricerca presso soggetti pubblici e privati con contratti, borse di studio o incarichi.

La Commissione Esaminatrice, nella prima riunione, stabilisce i criteri e le modalità di valutazione dei titoli e del colloquio da formalizzare nei relativi verbali. Il risultato della valutazione dei titoli deve essere reso noto agli interessati prima dell'effettuazione del colloquio. La Commissione Esaminatrice dovrà valutare, mediante l'esame dei titoli ed il colloquio, che il candidato abbia le conoscenze necessarie per svolgere il programma di ricerca.

La data di svolgimento del colloquio è indicata nei “Dettagli assegni di ricerca” di cui all’art. 1 del bando; eventuali variazioni saranno pubblicate sul sito internet di Ateneo.

Per sostenere il colloquio i candidati dovranno essere muniti di un documento di identità o di riconoscimento in corso di validità.

Al termine della prova selettiva la Commissione Esaminatrice forma la graduatoria di merito dei candidati in ordine decrescente, sommando il punteggio dei titoli e quello del colloquio.

A parità di merito la preferenza è determinata:

- a) dalla votazione più elevata riportata nella valutazione dei titoli,
- b) dalla votazione più elevata riportata nel colloquio,
- c) dalla minore età anagrafica.

Gli assegni sono conferiti, entro il numero di quelli messi a concorso, a candidati che abbiano conseguito almeno il 60% dei punti complessivamente a disposizione per i titoli e per il colloquio, secondo l’ordine della graduatoria stessa.

La graduatoria finale viene affissa all’Albo del *Dipartimento*. Avverso la graduatoria può essere proposto direttamente all’Amministrazione, entro i 10 giorni successivi, ricorso in carta libera.

Ultimate le procedure la Commissione Esaminatrice trasmette il verbale e gli atti della selezione all’Amministrazione che procede nei 30 giorni successivi alla approvazione degli atti, con Decreto del Rettore, decidendo in via definitiva su eventuali ricorsi.

Le graduatorie hanno validità biennale.

Articolo 7 ***Stipulazione del contratto***

Gli assegni sono conferiti mediante contratto di diritto privato. I contratti non configurano in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e non danno luogo a diritti in ordine all’accesso ai ruoli dell’*Università*.

Al momento della stipula del contratto, il vincitore non deve essere titolare di altro assegno di ricerca anche presso altri Atenei o Istituti di Ricerca.

L’Amministrazione provvede a convocare il vincitore della selezione: il contratto, a firma del Rettore, dovrà essere stipulato entro la data di effettiva assunzione in servizio. La presa di servizio dovrà essere effettuata entro i primi cinque giorni del mese, fatta eccezione per i casi previsti dal Regolamento di Ateneo per il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca (art. 22 Legge 30 dicembre 2010, n. 240).

I vincitori saranno tenuti, al momento della firma del contratto, a presentare i seguenti documenti:

- copia del documento di identità,
- copia del codice fiscale,
- coordinate bancarie.

Articolo 8 ***Assicurazione***

L’*Università* provvede alle coperture assicurative per infortuni e per responsabilità civile verso terzi a favore degli *assegnisti* nell’ambito dell’espletamento delle loro attività di ricerca. L’importo dei relativi premi è detratto annualmente dall’assegno spettante a ciascun titolare.

Articolo 9 ***Divieto di cumulo***

L’assegno è individuale. Gli assegni non sono cumulabili con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, ad eccezione di quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all’estero, l’attività di ricerca degli assegnisti.

La titolarità dell’assegno non è compatibile con la partecipazione a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca con borsa o specializzazione medica, in Italia o all’estero, master universitari e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso amministrazioni pubbliche. L’assegno di ricerca non è cumulabile con altri assegni di ricerca e con rapporti di lavoro subordinato, a tempo determinato ovvero a tempo indeterminato, con soggetti privati.

Fermo restando l'integrale assolvimento dei propri compiti, i titolari di assegni, possono svolgere attività libero-professionali ovvero altre attività di lavoro autonomo, secondo quanto previsto dall'art. 6 del Regolamento di Ateneo per il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca (art. 22 Legge 30 dicembre 2010, n. 240).

Gli assegnisti che intendono svolgere, ovvero continuare a svolgere, un'attività lavorativa comportante prestazioni rese a titolo gratuito presso associazioni di volontariato o cooperative a carattere socio-assistenziale senza scopo di lucro, possono espletare tale attività senza bisogno di preventiva autorizzazione del Dipartimento fermo restando, in ogni caso, l'integrale assolvimento dei propri compiti di ricerca.

Articolo 10 ***Disposizioni in materia fiscale***

Agli assegni di cui al presente bando si applicano:

- a) in materia fiscale, le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476;
- b) in materia previdenziale, quelle di cui all'articolo 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni;
- c) in materia di astensione obbligatoria per maternità, le disposizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007;
- d) in materia di congedo per malattia, l'articolo 1, comma 788, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.

Articolo 11 ***Trattamento dei dati personali***

I dati personali forniti dai candidati sono raccolti dall'Università del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro" ai sensi del D. Lgs 30/06/2003 n. 196 e del Regolamento di Ateneo per l'attuazione delle norme in materia di dati personali, per le finalità di gestione del concorso e per gli adempimenti relativi al conferimento dell'assegno.

Articolo 12 ***Pubblicità***

Al bando di selezione viene data pubblicità mediante pubblicazione sul sito Internet dell'Ateneo (www.unipmn.it > *informazioni su Ricerca Scientifica > Assegni di ricerca > bandi attivi*), e sui siti Internet del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e dell'Unione europea.

Articolo 13 ***Disposizioni finali***

Per quanto non previsto dal presente bando valgono le disposizioni contenute nelle norme citate in premessa e, in particolare, quelle previste dal Regolamento di Ateneo per il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca (art. 22 Legge 30 dicembre 2010, n. 240) (consultabile sul sito dell'Ateneo www.unipmn.it > *informazioni su Ricerca Scientifica > Assegni di ricerca > Normativa*), nonché quelle previste dal Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al D.P.R. n. 445/2000.

Il Responsabile del Procedimento è il Coordinatore del Settore Ricerca.

IL RETTORE
(Prof. Cesare EMANUEL)

DETTAGLI ASSEGNI DI RICERCA

Id. **1011** Dipartimento: ***Dipartimento di Medicina Traslazionale***
n. **1 assegno** per l'Area: ***Scienze mediche***
Settore scientifico-disciplinare: ***MED/15- Malattie del Sangue***
Programma di ricerca: ***“Caratterizzazione delle nuove lesioni genetiche nella leucemia linfatica cronica e nelle sindromi linfoproliferative”***;
Responsabile Scientifico: ***Dott. Davide ROSSI***
Durata: ***12 mesi***
Data, ora e della selezione: ***12/02/2014, alle ore 11.00***;
Luogo di svolgimento della selezione: ***Laboratorio di Ematologia, Dipartimento di Medicina Traslazionale, via Solaroli 17, Novara***;
Lingua straniera richiesta: ***inglese***;
Ulteriori requisiti*: ***Laurea in Medicina e Chirurgia, Biotecnologie o Biologia; Specifica esperienza nel settore della biologia molecolare e cellulare***
Importo lordo annuo: ***€ 19.367,00***

**** Si specifica che, a norma dell'art. 2, comma 4, del Regolamento di Ateneo per il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca (art. 22 Legge 30 dicembre 2010, n. 240), la mancanza di tali requisiti non comporta l'esclusione dalla selezione.***